



**“DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE PER LA DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO  
PER IL FUNZIONAMENTO DELL’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI PER L’ANNO 2016”**

**Contributo dell’AISCAT (Associazione Italiana Società Concessionarie Autostrade e Trafori)**

**Quesito n. 1**

**Si chiedono osservazioni motivate in ordine all’elenco delle attività individuate dall’Autorità al fine di individuare i soggetti tenuti al versamento contributivo**

Il settore autostradale rientra nella lettera a) dell’elenco dei soggetti, identificati dall’Autorità, tenuti al versamento del contributo.

Ai sensi della legislazione vigente non dovrebbero essere soggette a contribuzione le concessionarie autostradali titolari di concessioni antecedenti alla istituzione dell’ART.

L’ambito regolatorio dell’Autorità con particolare riferimento al settore autostradale risulta peraltro oggetto di ricorsi promossi, da varie società titolari di concessioni assentite precedentemente alla costituzione dell’ART, avverso la delibera con la quale è stato stabilito, indistintamente per tutte le concessionarie, il contributo per l’anno 2015.

Sotto tale profilo, si ritiene che debba essere operata una distinzione nell’ambito dei concessionari autostradali, anche ai fini di quanto richiesto con i successivi quesiti.

**Quesito n. 2**

**Si chiedono osservazioni motivate in ordine ai criteri sopra indicati per l’individuazione del fatturato rilevante**

Fermo restando quanto già ricordato al punto precedente, il criterio astrattamente più corretto è quello di non assoggettare ad alcun contributo i ricavi generati da attività sicuramente estranee all’ambito regolatorio dell’Autorità.

Sotto tale profilo, quindi, riteniamo che la “base imponibile” sulla quale calcolare l’importo del contributo, debba coincidere, per i concessionari autostradali, con l’introito netto da pedaggio, depurato del sovra canone di concessione di competenza di ANAS S.p.A. come precisato nella successiva risposta al quesito 7

Conseguentemente, dal fatturato totale - quale risulta dal conto economico alla voce A1 sommato alla voce A5, o voci corrispondenti per i bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS – dovranno essere scomputati: (i) i ricavi generati da contributi in conto impianti o investimento ricevuti fatti transitare nel conto economico; (ii) i ricavi conseguiti da attività svolte all’estero; (iii) i ricavi derivanti dalle sub

concessioni, ivi comprese quelle relative agli affidamenti dei servizi nelle aree di servizio, trattandosi peraltro di materia già regolata sia dai Ministeri competenti che dall’Autorità Garante per la Concorrenze e il Mercato; (iv) più in generale, tutti i ricavi diversi da quelli da pedaggio.

**Quesito n. 3**

**Si chiedono osservazioni motivate in ordine alla previsione di un’aliquota diversa ed inferiore per i soggetti operanti nei settori dell’autotrasporto e della logistica.**

In forza della normativa istitutiva del contributo, non possono essere diversamente trattati categorie di operatori soggetti a regolazione solo per il loro elevato numero.

Potrebbe avere invece un principio di ragionevolezza l’applicazione di un criterio qualitativo correlato all’entità dell’attività regolatoria esercitata nei confronti di tali categorie di operatori (garanzia di proporzionalità), con applicazione estesa a tutte le categorie nei cui confronti si verifica la medesima situazione.

Sotto tale profilo - laddove dovesse essere accertato l’obbligo di pagamento del contributo anche da parte dei concessionari autostradali titolari di concessioni assentite prima dell’istituzione dell’Autorità - si ritiene che debbano essere applicate anche a tali soggetti le motivazioni che sono alla base della differenziazione dell’aliquota del contributo prevista per i settori dell’autotrasporto e della logistica (per la diversità di esigenza regolatoria).

**Quesito n. 4**

**Si chiedono osservazioni motivate in ordine alla diminuzione dell’aliquota per le imprese con fatturato superiore alla soglia indicata, limitatamente al fatturato eccedente tale soglia.**

A riguardo osserviamo, in via generica, che qualsiasi previsione circa la determinazione del contributo da parte dei soggetti tenuti, debba essere ispirata alla massima parità di trattamento e non discriminazione delle imprese.

In ogni caso - laddove dovesse essere accertato l’obbligo di pagamento del contributo anche da parte dei concessionari autostradali titolari di concessioni assentite prima dell’istituzione dell’Autorità - si ritiene maggiormente corretto, più che operare una distinzione per base imponibile, introdurre una diversificazione - coerentemente a quanto precisato nella risposta al quesito 3 – tra “vecchie” e “nuove” concessioni, prevedendo solo per queste ultime la percentuale piena di contributo dovuto.

**Quesito 5**

**Si chiedono osservazioni motivate in ordine ai casi di esenzione sopra indicati.**

L'esenzione correlata all'importo del contributo da erogare non pare corretta, stante il generale obbligo contributivo fissato dalla norma per i soggetti sottoposti a regolazione che non prevede livelli minimi di contribuzione

Inoltre appare evidente quanto la previsione dell' esenzione risulti incongruente con i principi di massima parità di trattamento e non discriminazione delle imprese.

**Quesito 6**

**Si chiedono osservazioni motivate in relazione ai criteri di identificazione del fatturato rilevante per i soggetti operanti nel trasporto aereo di passeggeri e/o merci.**

Non riguarda il nostro Settore.

**Quesito n. 7**

**Si chiedono osservazioni motivate in relazione all'esclusione dei ricavi sopra indicati dal fatturato rilevante per i soggetti operanti nel settore della gestione delle infrastrutture autostradali.**

Il c.d. "sovracanone" è rappresentato da somme non di spettanza delle concessionarie e che queste sono, infatti, tenute a "girare" per legge direttamente ad ANAS S.p.a.( Cfr. art. 19, comma 9bis, del DL n. 78 del 2009 convertito dalla Legge n. 102 del 2009 che ha modificato l'articolo 10, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come a sua volta modificato dall'art. 1, comma 1020 della Legge 296/2006).

I suddetti importi, pur rientrando nell'ambito dei ricavi, vengono contestualmente contabilizzati dalle concessionarie tra i costi di esercizio, sterilizzando quindi di fatto nel conto economico i relativi effetti.

Va altresì considerato che ANAS è essa stessa concessionaria autostradale ed operatore economico operante sul mercato delle concessioni.

L'esclusione del sovra canone è sicuramente corretta anche in quanto l'incremento tariffario di cui si compone, ha natura di imposta e non può pertanto costituire base imponibile per l'ulteriore applicazione del contributo che ha anch'esso natura di imposta.

**Quesito 8**

**Si chiedono osservazioni motivate in relazione ai criteri di identificazione del fatturato rilevante (e, ove rilevante, del volume di affari I.V.A.) dei soggetti operanti nel trasporto via mare e per altre vie navigabili di passeggeri e/o merci e, se occorre, si chiede di proporre criteri ulteriori che consentano di raggiungere analoghi risultati.**

Non riguarda il nostro Settore

**Quesito n. 9**

**Si chiedono osservazioni motivate in relazione alle dichiarazioni da rendere in caso di rideterminazione del fatturato rilevante ai fini del contributo.**

Va considerato che i dati di bilancio sono già dati certificati ed asseverati, va da se che la previsione costituirebbe una inutile duplicazione di attività che comporta oneri e costi aggiuntivi per gli operatori economici derivanti dall'attestazione da parte dei revisori legali dei conti, ovvero delle società di revisione legale.

In caso di rideterminazione del fatturato rilevante ai fini del contributo, nei termini di cui alla precedente risposta al quesito 2, si ritiene sufficiente, al fine di non gravare le società di costi non necessari al raggiungimento del fine perseguito, il visto da parte del Presidente del Collegio Sindacale sui dati dichiarati dalla società.